

ANNO 2005/2006

Seduta XVIII: lunedì 10 ottobre 2005 - pomeridiana

SOMMARIO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Presentazione di messaggi e proposta di attribuzione a Commissione
3. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziative parlamentari generiche
4. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziative parlamentari elaborate
5. Attribuzione a Commissione di petizioni
6. Ritiro di iniziativa parlamentare generica
7. Mozioni evase
8. Presentazione di atti parlamentari
9. Iniziativa parlamentare del 16 dicembre 2003 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e Francesco Cavalli per il gruppo socialista per la modifica dell'art. 71 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (ginnastica correttiva)
 - Rapporto del 23 maggio 2005; relatore: Giorgio Salvadè
10. Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord) e modifica della Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE), della Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr), della Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo) e della Legge sulle funi metalliche del 3 dicembre 1912
 - Messaggio dell'11 febbraio 2005 no. 5361
 - Rapporto parziale del 25 agosto 2005 no. 5361 R parz.1; relatore: Luca Beretta Piccoli
11. Risposta a interpellanza
12. Chiusura della seduta e rinvio

PRESIDENZA: Werner Carobbio, Presidente

Alle ore 14.15 il Presidente dichiara aperta la seduta, presenti 88 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Adobati - Arigoni - Arn - Bacchetta-Cattori - Bagutti - Beltraminelli - Beretta Piccoli L. - Beretta-Piccoli F. - Bergonzoli - Bertoli - Bignasca - Bobbià - Boneff - Bonoli - Bordogna - Brivio - Butti - Caimi - Calastri - Canonica G. - Canonica I. - Carobbio - Carobbio Guscetti - Cavalli - Celio - Colombo - Croce - Dafond - David - Del Bufalo - Dell'Ambrogio - De Rosa -

Dominé - Duca Widmer - Ducry - Ferrari C. - Ferrari M. - Fiori - Foletti - Fornera - Gemnetti - Genazzi - Ghisletta D. - Ghisletta R. - Giudici - Gobbi N. - Gobbi R. - Guidicelli - Isenburg- Jelmini - Lepori - Lepori Colombo - Lombardi - Lotti - Lurati - Maggi - Malandrini - Marra - Marzorini - Mellini - Menghetti - Merlini - Orelli Vassere - Orsi - Pantani - Pedrazzini - Pellanda - Pelossi - Pestoni - Pini - Pinoja - Poli - Quadri - Ravi - Regazzi - Ricciardi - Righinetti - Rizza - Robbiani - Rusconi - Salvadè - Savoia - Soldati - Suter - Terrier - Torriani - Truatsch - Vitta

Si è scusata per l'assenza:

Allidi-Cavalleri

Non si è scusato per l'assenza:

Piazzini

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

CAROBIO W., PRESIDENTE - L'Ufficio presidenziale, in merito alle prossime discussioni riguardanti il Preventivo, le Linee direttive e il Piano finanziario, nonché la pianificazione ospedaliera, ha deciso quanto segue: per il Preventivo 2006 ai gruppi è assegnato un tempo globale per gli interventi di entrata in materia (capigruppo o portavoce compresi) di 30 minuti; i tempi sono invece ridotti per chi non fa gruppo. Per quanto riguarda le Linee direttive e il Piano finanziario, che probabilmente saranno trattati assieme al Preventivo, sono attribuiti 10 minuti unicamente ai portavoce dei gruppi. Per quanto attiene infine alla pianificazione ospedaliera il tempo assegnato ai gruppi è di 30 minuti (capigruppo o portavoce compresi). Comunicazioni, queste, che saranno comunque trasmesse a tutti i deputati per iscritto.

RIGHINETTI T. - Contesto nel modo più assoluto questo genere di limitazioni, che è frutto di decisioni di vertice, che non corrispondono alle disposizioni della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato e che non è consono al potere legislativo. Il Parlamento è fatto per parlare. Bisogna quindi dare a ognuno la possibilità di farlo. Spetta semmai ai singoli deputati cercare di autodisciplinarsi. Cosa che, da parte mia, ho sempre fatto.

CAROBIO W., PRESIDENTE - Prendo atto della contestazione, precisando che l'Ufficio presidenziale ha applicato le disposizioni di legge che gli danno la facoltà di ridurre i tempi d'intervento.

2. PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE

no. 5683 23 agosto 2005

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 14 maggio 2001 presentata da Giorgio Canonica e cofirmatari "I disagi del traffico pesante sull'A2"

(alla Commissione della gestione e delle finanze)

no. 5686 30 agosto 2005

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 21 marzo 2005 presentata da Cleto Ferrari e cofirmatari "Istituzione di un gruppo ad hoc nell'ambito del trasporto merci lungo la tratta Gambarogno-Luino"

(alla Commissione speciale per la pianificazione del territorio)

no. 5698 14 settembre 2005

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione dell'11 ottobre 2004 presentata da Giuseppe (Bill) Arigoni e cofirmatari "Stabilire nel nuovo Piano direttore delle zone dove sia permesso praticare la prostituzione"

(alla Commissione della legislazione)

no. 5699 27 settembre 2005

Decreto legislativo concernente l'applicazione dell'art. 55a della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2008

(alla Commissione speciale sanitaria)

no. 5700 27 settembre 2005

Applicazione

- del contributo straordinario a carico dei dipendenti dello Stato
- e dell'aumento delle aliquote dell'imposta immobiliare e dell'imposta sugli utili delle persone giuridiche

decisi nell'ambito delle misure di contenimento del disavanzo d'esercizio presentate con il Preventivo 2005

(alla Commissione della gestione e delle finanze)

3. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI GENERICHE

Bertoli M.- 26.09.2005

Per una procedura cristallina nei casi di indennità a seguito di proscioglimento, detenzione illegale o revisione della condanna penale (modifica CPP)

(alla Commissione della legislazione)

Savoia S. - 26.09.2005

Per una moratoria nella costruzione di impianti di smaltimento rifiuti nel Cantone Ticino
(alla Commissione della gestione e delle finanze)

Arigoni G. - 26.09.2005

Inserimento nella Legge edilizia dell'obbligo di presentare una documentazione sulla presenza d'amianto o di altre sostanze pericolose nella domanda di costruzione
(alla Commissione della legislazione)

Duca Widmer M. e cof. - 27.09.2005

Modifica della legge sull'esercizio della prostituzione (Lprost)
(alla Commissione della legislazione)

4. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE

Allidi-Cavalleri C. e Piazzini G. - 26.09.2005

Modifica della Legge cantonale sul registro fondiario
(alla Commissione della legislazione)

Pantani R. e Terrier S. - 26.09.2005

Modifica della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato
(alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)

Ufficio presidenziale del Gran Consiglio - 27.09.2005

Modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 concernente la procedura per l'adozione di Concordati
(alla Commissione della legislazione)

5. ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI PETIZIONI

---- 14 giugno 2005

Petizione presentata da Donatello Poggi, per il Movimento L'ONDA "Garantire la massima trasparenza e una giusta e corretta informazione verso l'elettore" (attività extra-politica dei candidati al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio)

(passa dalla Commissione delle petizioni e dei ricorsi alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)

---- 14 settembre 2005

Petizione presentata da Giorgio Ghiringhelli, Losone, "Maggior solidarietà fra patriziati ricchi e patriziati poveri"

(alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi)

---- 26 settembre 2005

Petizione presentata da 7500 cittadini (rappresentati dal Comitato Genitori della Scuola specializzata per le professioni sociali e sanitarie) "Mantenimento e potenziamento del curriculum di maturità specializzata della SSPSS di Canobbio"

(alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi)

---- 27 settembre 2005

Petizione presentata da "L'aria di domani", sottoscritta da 1502 cittadini, per una Regione Valle del Ticino (contro la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione a Giubiasco)

(alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi)

6. RITIRO DI INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA

Ghisletta R. - 10.03.1998

Legge sulla riorganizzazione amministrativa dei Comuni e sulla pianificazione intercomunale

7. MOZIONI EVASE

Ghisletta R. e cof. - 30.05.2005

Misure contro la dispersione di rifiuti da parte di automobilisti e viandanti

(v. messaggio del 14.09.2005 no. 5696)

David R. per il PPD - 21.02.2005

Indire una Tavola rotonda fra Cantone e Comuni

(v. messaggio del 30.08.2005 no. 5688)

8. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Marina Carobbio per il gruppo PS per l'introduzione di una base legale nella Legge sanitaria cantonale che permetta di raccogliere tutti i dati degli attori coinvolti nel Conto sanitario cantonale

del 10 ottobre 2005

Lo scorso giugno l'Ufficio di statistica (USTAT) ha pubblicato, nella sua rivista *Dati*, il Conto sanitario cantonale 2003 e il confronto con gli anni precedenti. La realizzazione e la presentazione di un Conto sanitario cantonale annuale sono state volute dal Legislativo con l'approvazione, nel 2002, di un'iniziativa generica presentata da Alessandro Del Bufalo.

Oltre a fornire i dati complessivi sulla spesa sanitaria globale e pro-capite in Ticino e la sua evoluzione dal 1990 al 2003, il Conto sanitario permette un paragone della spesa sanitaria con la media svizzera, analizzando le varie voci e categorie (settore ospedaliero pubblico e privato, settore ambulatoriale, suddivisione per fornitori di prestazioni, eccetera)

I dati che emergono dal Conto sanitario indicano che nel 2003 la spesa sanitaria ha raggiunto la somma di 2.459 miliardi di franchi, pari al 13.4% del PIL, corrispondente a una spesa pro-capite di fr. 7'769.-. Dal 1990 al 2003 la spesa è aumentata del 111%. Ed è del 15% più elevata della media nazionale.

I costi della salute incidendo in maniera significativa sul reddito disponibile sono ai primi posti delle preoccupazioni della popolazione. Per questa ragione il politico deve avere a disposizione tutti i dati per poter effettuare, con cognizione, scelte delicate nel settore sanitario che garantiscano un equo accesso a un sistema sanitario di qualità. Il Conto sanitario è sicuramente uno di questi e i dati contenuti in quello del 2003 si rivelano già fin d'ora molto utili nel dibattito in corso (pianificazione ospedaliera, aumento dei premi di Cassa malati, eccetera).

Nonostante l'eccellente lavoro svolto dall'Ufficio di statistica per poter allestire il conto sanitario, leggendo la pubblicazione citata risulta che non sempre la raccolta dei dati è uniforme. Infatti, in *Dati*, a pag. 72, si legge che *«in alcuni settori è un po' più facile disporre di dati grazie alle basi legali che permettono di interrogare direttamente i servizi. Attualmente il maggior scoglio per la produzione del Conto sanitario, consiste nella mancanza di una base legale che permetta di interrogare tutti i centri e i servizi coinvolti nel Conto sanitario»*.

In effetti, la decisione del Parlamento di disporre di un Conto sanitario annuale non costituisce una base legale per esigere i dati necessari da tutti gli operatori sanitari.

Per questa ragione chiediamo che venga introdotta nella Legge sanitaria la base legale affinché tutti gli operatori sanitari operanti nel Cantone debbano fornire i dati all'Ufficio statistica necessari all'allestimento del Conto sanitario.

Per il gruppo PS
Marina Carobbio

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

MOZIONE

Rispettare la legge, segnatamente le norme a favore dei disabili: il Governo dia il buon esempio!

del 10 ottobre 2005

Il Consiglio di Stato ha emanato in data 2 marzo 1993 disposizioni relative alla preparazione e all'approvazione di messaggi e risoluzioni governative.

Al punto 2 delle stesse e al capitolo "Dal profilo sostanziale" si specifica che in ogni messaggio, nella parte finale, devono venire indicate: le ripercussioni finanziarie, le modificazioni dell'effettivo del personale amministrativo e docenti, le relazioni con le Linee direttive e il Piano finanziario, le conseguenze per gli enti subalterni e segnatamente i Comuni, l'eurocompatibilità.

A nostro avviso manca in questa lista la verifica della compatibilità con le altre leggi cantonali e federali, lacuna che dovrebbe essere colmata per evitare di dover intervenire in seguito.

Un esempio di questa lacuna è riscontrabile nel messaggio no. 5687 "Concessione di un credito complessivo di 1.5 milioni di franchi per la 1^a tappa di restauro del Santuario della Madonna del Sasso di Orselina", nel quale non si fa nessun riferimento al rispetto o meno di quanto disposto dagli artt. 30/55 della Legge edilizia cantonale "misure a favore dei disabili".

Immediatamente abbiamo chiesto alla relatrice Lepori Colombo di verificare se le misure di eliminazione delle barriere architettoniche siano previste nell'opera che comporta un investimento globale di 8.8 milioni di franchi.

Di conseguenza riteniamo che l'art. 2 delle disposizioni governative relative alla preparazione e all'approvazione di messaggi debba essere modificato con urgenza includendo pure la verifica della compatibilità delle proposte con le altre leggi cantonali e federali, ciò che per i crediti destinati alla costruzione o ristrutturazione di immobili

comprende anche il rispetto degli articoli 30/55 della Legge edilizia cantonale "misure a favore dei disabili".

Manuele Bertoli
Boneff - Colombo - Pedrazzini

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

9. INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 16 DICEMBRE 2003 PRESENTATA NELLA FORMA ELABORATA DA RAOUL GHISLETTA E FRANCESCO CAVALLI PER IL GRUPPO SOCIALISTA PER LA MODIFICA DELL'ART. 71 DELLA LEGGE DELLA SCUOLA DEL 1° FEBBRAIO 1990 (GINNASTICA CORRETTIVA)

Rapporto del 23 maggio 2005

Conclusioni del rapporto della Commissione speciale scolastica: reiezione dell'iniziativa.

È aperta la discussione.

BUTTI G. - La volontà popolare espressa, seppur di misura, nella votazione del 16 maggio 2004 è inesorabile. Il 50.9% dei votanti ha accolto in tale circostanza l'abrogazione dell'art. 71 della Legge della scuola, che stabiliva che il Cantone doveva promuovere interventi di ginnastica correttiva mediante un apposito servizio. Nondimeno oltre 45'000 cittadini ticinesi avevano sostenuto l'importanza, da un lato, dell'attività di prevenzione, onde porre un freno ai problemi alla schiena degli allievi della scuola dell'obbligo, e, dall'altro l'alto, dell'educazione al portamento in classe, svolta da oltre trent'anni dal servizio cantonale della ginnastica correttiva.

Durante la campagna che ha preceduto la votazione, il Consiglio di Stato e in particolare il Direttore del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport si erano impegnati a fondo per far conoscere la posizione governativa contraria ai referendum scolastici. È indubbio che le indicazioni date sulla continuità che si intendeva garantire alle attività di educazione al portamento e sul futuro occupazionale dei docenti hanno rassicurato l'elettorato, chiamato a esprimersi nella votazione del 16 maggio 2004.

L'impegno assunto era in particolare quello di integrare progressivamente i compiti principali svolti dalla ginnastica correttiva nei programmi di educazione fisica di tutti gli ordini scolastici e mettere a frutto le conoscenze acquisite in questi anni dal servizio cantonale della ginnastica correttiva e dai suoi docenti.

In questo senso va l'iniziativa parlamentare in oggetto, elaborata per fissare nella Legge della scuola i nuovi compiti di educazione al portamento. Per quanto attiene agli aspetti occupazionali, essa non tiene conto delle rassicurazioni del Consiglio di Stato di non procedere a licenziamenti e di integrare in altre mansioni all'interno dell'ente pubblico quelle persone (6 o 7) che nel 2007 saranno ancora attive nel citato servizio.

La Commissione speciale scolastica ha esaminato l'iniziativa in questione, proponendo, al termine dei suoi lavori, di respingerla, dopo aver ottenuto, ancora una volta, precise conferme dal Dipartimento preposto sui seguenti aspetti:

- la continuità dei compiti di educazione al portamento nell'ambito dell'educazione fisica in tutti gli ordini di scuola e la conseguente integrazione degli stessi nei programmi di insegnamento;
- l'impegno a non licenziare il personale docente occupato nel servizio della ginnastica correttiva, cercando di sfruttarne le conoscenze acquisite in questi anni, nonché, come indica il rapporto commissionale ben steso dal collega Salvadè, l'impegno a giungere a risultati accettabili nella procedura di ricollocamento e di riconversione professionale dei docenti.

Se questo impegno sarà rinnovato dal Consiglio di Stato, nulla osterà all'adesione del gruppo PPD alle conclusioni del rapporto commissionale.

CAVALLI F. - La nostra iniziativa, presentata parallelamente al dibattito sul Preventivo 2004, si prefiggeva sostanzialmente due obiettivi:

- mantenere nella Legge della scuola una chiara menzione all'educazione del portamento, che deve essere garantita dalla scuola dell'obbligo per il benessere degli allievi, anche in assenza di uno specifico servizio;
- non disperdere l'esperienza e le conoscenze professionali accumulate in 35 anni di servizio di ginnastica correttiva, ma trasferirle al servizio di educazione fisica scolastica e da qui ai docenti di educazione fisica e ai docenti titolari delle scuole elementari e medie; il tutto senza costi aggiuntivi.

Anche l'Associazione cantonale dei fisioterapisti è intervenuta recentemente in alcune sedi scolastiche per dar utili informazioni a docenti e allievi.

Non è quindi nostra intenzione rimettere in discussione la decisione del Gran Consiglio, nonché l'esito della votazione popolare del 16 maggio 2004, quando l'abrogazione dell'art. 71 della Legge della scuola fu accettata di strettissima misura.

Il servizio cantonale della ginnastica correttiva è stato abolito per mere considerazioni finanziarie; nessuno nega infatti l'esistenza di difetti legati al portamento, con conseguenti anomalie dell'apparato locomotore, in almeno il 30% dei ragazzi.

Il Consiglio di Stato, pur non accogliendo l'iniziativa, ammette implicitamente l'importanza dell'educazione al portamento, quando afferma nella sua presa di posizione: *«Ogni docente titolare di scuola elementare e ogni docente di educazione fisica, con la collaborazione attiva dei genitori degli allievi, conosce i principi del corretto portamento e può pertanto assicurare questo compito, contribuendo a creare una cultura favorevole al portamento. Di conseguenza l'educazione al portamento sarà integrata nella normale attività didattica, in particolare nell'educazione fisica, senza oneri finanziari supplementari»*. Il Consiglio di Stato conclude affermando di potersi esprimere positivamente sull'iniziativa limitatamente alla formulazione: *«Le scuole obbligatorie promuovono l'educazione al portamento»*.

Dal canto suo, il rapporto della Commissione speciale scolastica redatto dal collega Salvadè riconosce, citando autorevoli esperti di medicina infantile quali i professori Largo di Zurigo e Brunner di Basilea, che la prevenzione nell'età evolutiva a tutti i livelli è essenziale per preservare la salute dei giovani e, di conseguenza, per garantire una migliore qualità di vita, dal punto di vista sanitario, della popolazione adulta.

Inoltre è solo con un intervento preventivo sui giovani che si può sperare di porre un freno all'esplosione dei costi della salute. Solo con una efficace prevenzione si può evitare che a lungo andare si verifichino patologie più gravi con i relativi costi sanitari.

La prevenzione a favore della salute degli allievi, in particolare per le classi sociali meno favorite, tocca diversi aspetti e non solo il portamento; penso in proposito alle cure dentarie, di cui discuteremo prossimamente, come pure ad altre patologie legate allo stile di vita sedentario, in continuo aumento.

Nell'ambito della presentazione della manifestazione "Sportissima", organizzata dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, è stato detto che il 37% degli svizzeri si muove troppo poco, il che genera costi della salute valutabili a 1.6 miliardi di franchi.

Il motivo per cui non ho firmato il rapporto è la conclusione cui giunge la Commissione speciale scolastica, ossia la reiezione dell'iniziativa. Le considerazioni in esso contenute sono di fatto tali che avrebbero tranquillamente potuto portare, con altrettanta se non maggiore coerenza, a un accoglimento, almeno parziale, dell'iniziativa.

La divergenza di opinioni sta soltanto nell'interpretazione della frase precedentemente citata [*«Le scuole obbligatorie promuovono l'educazione al portamento»*] con cui il Consiglio di Stato si esprime positivamente sull'iniziativa in oggetto, limitatamente a un'esortazione generica.

La maggioranza della Commissione speciale scolastica ritiene sufficiente accogliere con fiducia le affermazioni del Consiglio di Stato secondo cui gli obiettivi dell'educazione al portamento saranno inseriti nei programmi di educazione fisica delle scuole dell'obbligo, senza esplicito ancoraggio nella Legge della scuola. Per noi, al contrario, l'inserimento di un esplicito riferimento nella Legge della scuola costituirebbe la soluzione più idonea per garantire l'attenzione della scuola ai problemi del portamento, per tranquillizzare i docenti di ginnastica correttiva e, non da ultimo, per tenere conto delle preoccupazioni di quella parte di elettori che ha sostenuto il mantenimento del servizio della ginnastica correttiva.

Attendo comunque quanto dirà il Consigliere di Stato per meglio valutare la maniera in cui il Dipartimento intende procedere.

GENDOTTI G., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT - Ho letto con molto interesse il rapporto chiaro e competente della Commissione speciale scolastica. Dalla lettura dello stesso credo abbiamo imparato tutti qualcosa.

Il compito di rispondere a eventuali domande riguardanti l'aspetto medico della questione lo lascio al relatore. Dal canto mio, posso invece confermare quanto avevo già dichiarato in occasione di un incontro con la Commissione speciale scolastica, nonché più volte pubblicamente: alcuni compiti del servizio della ginnastica correttiva, in particolare le attività di prevenzione tra cui l'educazione al portamento, saranno integrati nei programmi di educazione fisica delle scuole dell'obbligo. Posso inoltre confermare che, per quanto riguarda il futuro occupazionale dei docenti di ginnastica correttiva, il Consiglio di Stato mantiene la posizione espressa durante la campagna che ha preceduto il voto popolare del 16 maggio 2004, per cui tutti questi docenti saranno integrati in altre attività all'interno dello Stato. Per alcuni di essi la cosa ha già avuto luogo. Il Consiglio di Stato si è già incontrato in proposito anche con i rappresentanti dei sindacati. Posso quindi garantire l'impegno futuro per trovare una soluzione.

Confermo inoltre la posizione del Consiglio di Stato comunicata alla Commissione speciale scolastica. Esso ritiene che l'attuazione dell'educazione al portamento, secondo le

modalità indicate, non necessiti della base legale proposta dall'iniziativa in oggetto, in quanto le attuali disposizioni di legge, in particolare l'art. 12 della Legge della scuola, sono sufficienti per assicurare gli obiettivi perseguiti dalla stessa.

Va inoltre detto che l'inserimento nella Legge della scuola di un apposito articolo per l'educazione al portamento costituirebbe un unicum. Come risaputo in essa non sono di fatto indicate le materie e neppure i contenuti dei programmi scolastici. Le uniche materie aventi un diretto riferimento nella citata legge sono l'insegnamento religioso (art. 23) e l'istruzione civica (art. 23a). Per contro, non vi sono riferimenti espliciti per tutti gli altri campi, quali ad esempio l'educazione musicale, l'educazione ambientale e l'educazione alimentare.

Ritengo possano pertanto essere integralmente seguite le indicazioni del rapporto commissionale.

SALVADÈ G., RELATORE - Ringrazio il Consigliere di Stato per le precisazioni e il collega Butti per il suo sostegno. Al collega Cavalli mi limito a dire che, nonostante la certezza del ruolo fondamentale della prevenzione in tale ambito, non vi sono purtroppo dati sicuri sul fatto che la ginnastica correttiva assolva questo principio. A questo punto è quindi lecito chiedersi se il fine giustifichi i mezzi. E in una situazione di restrizioni finanziarie si agisce quindi di conseguenza. Anche i letti di ospedale vengono ridotti per questioni finanziarie, anche il blocco del personale avviene per questioni finanziarie, e anche i tagli alle associazioni sono misure finanziarie. Se avessimo più soldi, ripristineremmo la ginnastica correttiva, aumenteremmo il personale, eccetera. Evidentemente, nella situazione in cui ci troviamo, dobbiamo tagliare laddove il fine non giustifica i mezzi.

Questo è il motivo per cui la Commissione speciale scolastica, a parte i membri del gruppo socialista astenutisi dalla firma del rapporto per le conclusioni, si è allineata alla posizione del Consiglio di Stato.

La Commissione esorta inoltre il Consiglio di Stato a procedere in un attento esame di tutte le attività parascolastiche, non indispensabili alla scuola, proprio sulla base del concetto secondo cui il fine deve giustificare i mezzi. Occorre riflettere su attività quali ad esempio l'educazione alimentare, l'educazione alla socializzazione, eccetera.

Concludo, ringraziando chi mi ha sostenuto in questo lavoro e invitandovi ad accogliere le conclusioni del rapporto commissionale.

CAVALLI F. - Rispondo al relatore, precisando che l'iniziativa in oggetto non chiede di reintrodurre un servizio costoso, bensì di ancorare il principio dell'educazione al portamento nella Legge della scuola, senza nuovi costi. Mi asterrò quindi dal voto sulle conclusioni del rapporto della Commissione speciale scolastica.

La discussione è dichiarata chiusa.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto commissionale sono accolte con 59 voti favorevoli, un contrario e 15 astensioni.

10. LEGGE SUL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE (LCOORD) E MODIFICA DELLA LEGGE EDILIZIA CANTONALE DEL 13 MARZO 1991 (LE), DELLA LEGGE SULLE STRADE DEL 23 MARZO 1983 (LSTR), DELLA LEGGE CANTONALE SULLE FORESTE DEL 21 APRILE 1998 (LCFO) E DELLA LEGGE SULLE FUNI METALLICHE DEL 3 DICEMBRE 1912

Messaggio dell'11 febbraio 2005 no. 5361

Conclusioni del rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio: adesione all'entrata in materia e approvazione del disegno di legge e del suo allegato (modifiche di leggi) annessi al rapporto medesimo.

È aperta la discussione di entrata in materia.

MARZORINI O. - La Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord) è intesa a concretizzare i principi e gli obblighi di coordinamento sviluppati dalla giurisprudenza e quindi concretizzati nel diritto federale in materia di gestione delle procedure cosiddette "complesse". Procedure che hanno tratto ad istanze inerenti alla realizzazione o alla modifica di edifici ed impianti, che pongono problematiche di diversa natura e che ricadono nella competenza cognitiva di più Autorità differenti. Procedure che portano ad un maggiore aggravio sia dal profilo strettamente formale e temporale, quanto da quello materiale. Procedure da coordinare, dunque, sia dal profilo formale sia da quello materiale.

La Lcoord propone di risolvere le problematiche di specie con il sistema della concentrazione e meglio:

- una procedura unica, direttrice;
- un'autorità unica, responsabile della gestione del coordinamento dell'intero processo decisionale;
- una decisione unica e globale;
- un'unica via di ricorso.

Un istrumentario – legge quadro speciale, che permette di evitare di dover modificare in modo puntuale tutte le leggi speciali e di riferimento – sotteso e atto a coordinare e al tempo stesso a semplificare e a snellire le procedure. Semplificazione e snellimento delle procedure a beneficio dell'utenza e del cittadino, che si trovano così facilitati nel loro rapporto con la legge.

Semplificazione e snellimento che vanno di pari passo con lo sfoltimento del corpo legislativo cantonale posto in atto dal Consiglio di Stato anche su sollecitazione di questo Parlamento. Vi è di fatto sul tappeto un nuovo corposo tassello (Pacchetto C)¹ che si auspica possa trovare tempestiva adozione da parte di questo Gran Consiglio.

Semplificazione e snellimento che sono stati sollecitati più volte nell'ambito parlamentare – sia da parte della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, sia con atti parlamentari individuali – anche nel contesto dell'adozione e dell'approvazione dei Piani regolatori comunali (PR), rispettivamente per introdurre una nuova procedura di adozione e di approvazione delle schede di coordinamento del Piano direttore cantonale (PD).

¹ Messaggio no. 5675 del 5 luglio 2005.

Anche da parte nostra sono attese le risultanze della procedura di revisione del PD in corso, nonché quelle degli studi avviati dal Dipartimento del territorio per la revisione globale della Legge cantonale di applicazione della legge sulla pianificazione del territorio (LALPT) e della Legge edilizia cantonale (LE).

Venendo ora a qualche considerazione di dettaglio, nel merito della Lcoord, va rilevato innanzitutto come le considerazioni particolari e le proposte di emendamento formulate dalla Commissione speciale per la pianificazione del territorio al punto 5.4 del rapporto parziale siano ampiamente condivise, sottolineando in particolare:

- l'importanza di un'adeguata informazione preventiva e di consulenza ai Comuni, dopo l'entrata in vigore della legge;
- l'importanza della trasparenza della procedura e l'attenzione che va posta ai due correttivi procedurali previsti dalla Lcoord per garantire la corretta presa in considerazione dei pareri espressi dalle autorità specializzate e meglio la procedura di appianamento delle divergenze, nonché l'obbligo di riportare nella decisione (globale) i pareri divergenti emessi dalle autorità specializzate e non fatti propri dell'autorità direttrice;
- in specie è pienamente condivisa l'indicazione della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, secondo la quale una corretta applicazione dei principi testé elencati comporta anche l'accessibilità ai pareri in questione, per le parti alla procedura, in sede di procedura di ricorso (ivi compreso il periodo di impugnazione);
- il sistema per l'individuazione della procedura direttrice.

Accanto a un paio di modifiche puntuali, il disegno di legge sul coordinamento delle procedure affronta anche due aspetti di sostanza della LE e meglio:

- l'eliminazione del carattere perentorio assegnato al Dipartimento per esprimersi sulle domande di costruzione (stralcio del cpv. 4 dell'art. 7 LE);
- il carattere vincolante dell'avviso cantonale.

Il carattere di perentorietà del termine assegnato al Dipartimento del territorio per esprimersi sulla – o per opporsi alla – domanda di costruzione, introdotto dalla nuova Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991, appare certamente problematico nel contesto di una procedura d'esame coordinata. Al tempo stesso, esso presenta importanti controindicazioni di natura giuridica: incompatibilità con l'art. 22 LPT; inammissibilità dell'obbligo di decidere, per scadenza del termine, anche qualora l'esame di un'istanza non avesse ancora potuto trovare un'adeguata conclusione.

La sua eliminazione nel contesto delle procedure coordinate è dunque un passo obbligato, che è stato correttamente recepito sia nel messaggio governativo sia nel rapporto commissionale, molto puntuali ed esaustivi sulla tematica.

Un passo a ritroso, questo, che non deve però portare nocumento (anche nelle procedure "ordinarie" e non da coordinare) a quel rigore nella tempistica d'esame delle domande di costruzione a livello cantonale, assolutamente necessario e che era stato recuperato con la novella introdotta dalla nuova LE del 13 marzo 1991.

Da qui la necessità, evidenziata nel rapporto commissionale e che non può che essere sottoscritta, a che Consiglio di Stato e Dipartimento abbiano a vegliare allo scrupoloso rispetto, da parte di tutti i servizi interessati, dei termini d'ordine fissati dall'art. 7 LE, nella sua nuova formulazione.

È poi auspicabile, *de lege ferenda*, che i termini delle diverse procedure e impugnazioni abbiano finalmente a essere uniformati e adeguati alle esigenze delle parti interessate e che non si abbia a far luogo a pubblicazioni di sorta durante le ferie giudiziarie. Sul

carattere vincolante dell'avviso cantonale per il Municipio, ove lo stesso non sia condiviso. Attualmente, in base all'art. 7 cpv. 2 LE, *«l'avviso del Dipartimento è vincolante per il Municipio [...] riservato il caso eccezionale in cui la concessione della licenza edilizia risultasse lesiva di interessi comunali»*. Una norma criticata dal Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), che nel corso degli anni ne ha precisato la portata effettiva, nei termini dettagliatamente riportati dal rapporto commissionale, cui per evidenti motivi di praticità è fatto espresso rinvio.

Tenuto conto delle esigenze che si pongono nell'ambito delle procedure da coordinare e alla luce della giurisprudenza del TRAM sopracitata, l'avamprogetto di legge posto originariamente in consultazione prevedeva di modificare l'art. 7 cpv. 2 LE, nel senso di eliminare la possibilità per il Municipio (attualmente data nel caso di lesione di interessi comunali preponderanti) di scostarsi dall'avviso dipartimentale, nonché di introdurre l'art. 21 cpv. 3 LE che conferisce al Municipio la facoltà di ricorso contro l'avviso cantonale, impugnando la decisione propria che lo riprende.

Tenuto conto delle risultanze della consultazione menzionata, con il disegno di Lcoord il Consiglio di Stato propone di:

- rendere vincolante l'avviso cantonale per i Municipi, limitatamente alle decisioni accentrate di diritto federale e cantonale (art. 9 cpv. 5);
- dare la facoltà al Comune di ricorrere contro la decisione globale (da esso emanata) che integra l'avviso cantonale, nella misura in cui la stessa è fondata sull'avviso medesimo (art. 14 cpv. 2).

Una proposta, quella del Consiglio di Stato, non condivisa dalla Commissione speciale per la pianificazione del territorio, essenzialmente perché introduce – o introdurrebbe – un sistema differenziato di contestazione fra le procedure cosiddette ordinarie e quelle accentrate e coordinate. Commissione che propone un adattamento dell'art. 7 cpv. 2 LE nel senso di:

- confermare il carattere vincolante dell'avviso cantonale, qualora lo stesso fosse negativo,
- dare la facoltà al Municipio di scostarsene, nel caso in cui l'avviso cantonale fosse positivo, prescindendo però dalla condizione della "lesione di interessi comunali preponderanti" posta dalla vigente normativa.

Una proposta che merita senz'altro di essere condivisa e sottoscritta per le stesse motivazioni e precisazioni riportate nell'ottimo rapporto commissionale steso dal collega Luca Beretta-Piccoli.

Date la peculiarità e la delicatezza della tematica, si auspica però che il Consiglio di Stato abbia ad approfondirla nel contesto della revisione, *in itinere*, della LALPT e della LE.

Prima di concludere mi sia consentita una breve considerazione personale circa il potere d'esame attribuito al TRAM, cui fa riferimento la nota 18 in calce al rapporto commissionale.

È vero che il tema esula dagli oggetti specifici trattati dal messaggio in esame ed è altrettanto vero che esso tocca una problematica giuridico-istituzionale di rilievo e assai complessa. Mi preme però sollecitare un suo approfondimento in vista di attuare una modifica legislativa sottesa a non più limitare il potere cognitivo del TRAM ai casi di eccesso o di abuso di potere, indi d'arbitrio, ma a estenderlo a un esame ampio e libero di tutte le questioni di fatto e di diritto.

Ne va a mio modo di vedere dell'esigenza imprescindibile di garantire al cittadino e a chi chiede giustizia almeno un'istanza di giudizio assolutamente indipendente ai sensi dell'art.

6 cifra 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Indipendenza che il Consiglio di Stato anche in tempi e procedure recenti ha più volte dimostrato di non poter assicurare.

Avuto riferimento a quest'ultimo auspicio e a quello precedentemente esposto sulle procedure di adozione e di approvazione dei PR comunali e del PD cantonale, chiedo cortesemente al Consigliere di Stato di darmi perlomeno l'assicurazione che le relative tematiche saranno in ogni caso affrontate nel contesto della modifica della LALPT e della LE.

Con queste considerazioni, porto l'adesione del gruppo PPD e mia personale alle conclusioni del rapporto commissionale.

FERRARI C. - Ho firmato con riserva il rapporto commissionale per una questione che, probabilmente, non ha carattere preponderante a livello di coordinazione delle procedure. Si tratta del tema delle costruzioni fuori zona. Problematica, questa, che il relatore ha riportato molto correttamente nella nota 18 a calce del rapporto commissionale. Ciononostante ritengo utile una piccola riflessione in proposito. Questo tema, concernendo anche il settore agricolo, è molto importante per il territorio cantonale. In tal senso, mi è dispiaciuto che la Commissione speciale per la pianificazione del territorio non abbia avuto il coraggio di affrontarlo fino in fondo.

L'emendamento presentato dal deputato Pellanda mostra il pericolo insito nell'attuale gestione delle costruzioni fuori zona.

La preoccupazione che tengo a esprimere prima di decidere – sulla base della risposta del Consigliere di Stato – se sciogliere o meno la mia riserva è che in tutto il discorso concernente le domande non riguardanti il Piano regolatore bensì leggi federali manca la questione di fondo: esiste la procedura; la sua efficienza non riguarda però solo una questione politica. Come possiamo far sì che l'applicazione di questa procedura porti a un effettivo utilizzo uniforme del territorio, dalla Val Bedretto alla Val di Muggio? Purtroppo la risposta mi sfugge. Mi sembra che nella proposta governativa le decisioni sulle procedure si fondino piuttosto su aspetti di sovranità, nel senso che le domande di costruzione fuori zona sono trasmesse al Municipio, il quale passa l'incarto al Cantone. Quest'ultimo ha trenta giorni di tempo per esprimersi e il suo giudizio è vincolante.

È risaputo che quello dei rustici è un "tema di pancia", il che porta purtroppo alla mancanza di uniformità sul territorio cantonale. È vero che presto arriverà anche la scheda sui rustici, ma la questione non concerne solo questi ultimi.

Attualmente, il Piano direttore cantonale (PD) sta introducendo il grande discorso sul paesaggio. Come faremo a garantire il rispetto del paesaggio, se lasciamo che siano i Municipi a decidere sui rustici, eccetera? In proposito, va sottolineato come il Cantone abbia criteri molto corretti e specifici da applicare.

Personalmente, ritengo che il tema vada ripreso e approfondito. Non è mia intenzione presentare emendamenti al momento, in quanto sarebbe prematuro.

Credo si tratterebbe comunque di un discorso interessante, anche perché l'efficienza di tutta l'operazione sarebbe garantita: si sgraverebbero i Comuni da oneri che, a mio avviso, non sono di loro competenza, nel senso che essi, per poter applicare la decisione cantonale, devono raccogliere ulteriori informazioni. Il tutto avverrebbe quindi con una procedura più efficiente e meno onerosa. Metto questa proposta sul tavolo delle discussioni. Mi farebbe piacere conoscere l'opinione del Consigliere di Stato in proposito.

PELLANDA G. - Pur apprezzando l'impegno e il grande lavoro serio e meticoloso del relatore, ho firmato il rapporto commissionale con riserva, in luogo di un possibile rapporto di minoranza.

Oggi, per i motivi che vado a esporvi, propongo due emendamenti, per dare innanzi tutto dignità alle autorità locali e alla popolazione che vogliono costruire non solo case, ma anche benessere.

In queste settimane ho a lungo parlato con sindaci, municipali, capi Dicastero delle costruzioni e responsabili di uffici tecnici comunali. Ebbene: è stato un coro di no e di perplessità circa l'idea di procedere a modifiche che, ancora una volta e sempre di più, tarpano le ali ai municipi, i quali verrebbero messi da parte e impossibilitati ad agire.

Mi considero un uomo che ama sentire le esigenze e i bisogni della popolazione. Popolazione che ci elegge per rappresentarla. Popolazione composta di cittadini che pagano le imposte e che vogliono lavorare onestamente, nel rispetto del territorio e dell'ambiente, e che concorrono a fare girare l'economia.

Allora chi – più dell'autorità locale che opera sul posto, che conosce e ama il Paese – avvalendosi di strutture funzionanti come gli uffici tecnici può percepire, capire, suggerire, distanziarsi o accogliere le necessità locali facendo uso del buon senso, anche nell'ambito delle costruzioni?

Questi compiti non possono essere svolti dai funzionari del Dipartimento del territorio, lontani dalle realtà locali, i quali applicano la legge in modo sempre più restrittivo nei troppi uffici cantonali, i cui servizi svolti si ritrovano spesso in paradossale contraddizione tra loro.

Ebbene, specialmente per le costruzioni fuori zona edificabile, oltre al buon senso, che spesso manca, occorre che l'autorità competente del rilascio o meno della licenza edilizia possa utilizzare quel margine di apprezzamento oggettivo, ma anche soggettivo, per migliorare ulteriormente il nostro stupendo territorio.

La restrizione, in generale, porta all'abuso. Abuso che i cittadini sono spesso portati a compiere in montagna, per non vedersi negare la licenza edilizia. Dunque, se vi sono abusi, la colpa è del modo troppo restrittivo con cui viene applicata la legge da parte del Dipartimento del territorio.

Vi porto in proposito un esempio pratico: per la costruzione in montagna di un muro di cinquanta centimetri di altezza che cosa bisogna fare? Bisogna presentare la domanda di costruzione in cinque copie, firmata da un architetto, eccetera. La domanda viene infine trasmessa all'autorità cantonale, che la nega. In tal caso, agli amministratori comunali non resta che fare da postino e comunicare la decisione cantonale. Che cosa succede allora? Succede che l'istante costruirà comunque il suo muretto abusivamente. Ma questo non è ciò che vogliamo. Ciò che vogliamo è che la gente agisca in piena regola e che sia quindi aiutata a farlo.

Per quanto riguarda il termine di trenta giorni, questa nuova norma è stata introdotta nel 1991, per impedire che le domande di costruzione rimanessero nei cassetti del citato Dipartimento per mesi e mesi. Vi chiedo quindi, per favore, di non tornare ai periodi bui precedenti gli anni Novanta.

Con l'attuale legge, le procedure sono state snellite. Il termine di trenta giorni, come già detto, è un elemento fondamentale e apprezzato per evitare le lungaggini. Ritengo pertanto sbagliato eliminarlo.

Concludo, sottolineando che oggi abbiamo l'opportunità di dimostrare ai Comuni che non vogliamo togliere loro quelle competenze che il buon senso ha finora voluto fossero prerogativa delle autorità locali. Si tratta di una decisione da vivere anche sul piano politico, dove i rapporti fra autorità comunali e cantonale devono rifiorire.

Nell'ultima seduta parlamentare, nell'ambito del dibattito sulle misure di risparmio, i Comuni sono stati trattati male: ad essi sono stati chiesti e imposti importanti sacrifici finanziari. Oggi abbiamo però la possibilità di correggere leggermente il tiro, evitando di ulteriormente penalizzare gli amministratori locali. Non dobbiamo lasciare che affermazioni, quali *«le autorità comunali devono far politica, devono decidere, devono rafforzare la loro autonomia, non devono demotivarsi...»*, rimangano belle parole al vento! Con gli emendamenti da me proposti, verrà data – o ridata – la giusta dignità ai Comuni, evitando di sottrarre loro prerogative e competenze legate all'autonomia locale. Si tratta di un atto di fiducia, di stima e di considerazione.

Nella fattispecie, le modifiche della Legge edilizia, proposte nell'allegato al disegno di legge in questione, ridurrebbero i Comuni a fungere da postini fra l'autorità cantonale e gli istanti cittadini, senza nessuna possibilità decisionale. È questo ciò che vogliamo?

BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Il messaggio in discussione e il rapporto commissionale, tra l'altro molto ben fatto, sono estremamente importanti. Il messaggio risale all'11 febbraio 2003 e persegue le seguenti finalità:

- adottare una nuova Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord) allo scopo di disciplinare il coordinamento di diverse procedure, nel caso in cui la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti di decisioni di più autorità. Penso in tal senso ad autorizzazioni, a concessioni, ad accordi o a decisioni di risanamento. Casi, questi, sempre più frequenti. Con ciò si dà concretamente seguito alle esigenze poste dalla Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) in alcuni suoi articoli e alle esigenze poste dalla giurisprudenza del Tribunale federale (in particolare dalla decisione 116 1b, pp. 50 e segg.). Al contempo si mira – e credo sia questo lo scopo principale – a snellire le procedure di approvazione di progetti per opere complesse. In materia di opere importanti, come potrebbe essere ad esempio l'ultimo Piano dei trasporti del luganese (PTL), le procedure sono di fatto molto lunghe, complesse e farraginose, il che crea giocoforza anche insoddisfazione da parte del Parlamento, del Consiglio di Stato e degli operatori esterni.
- Modificare la Legge edilizia cantonale (LE) in particolare per armonizzarne alcuni aspetti con la nuova Lcoord.
- Modificare la Legge sulle strade al fine di renderla compatibile con la nuova Lcoord, nonché di accelerare e snellire la procedura per la costruzione di opere stradali, notoriamente soggetta a lungaggini.
- Apportare modifiche di secondaria importanza alla Legge cantonale sulle foreste, alla Legge sul demanio pubblico e alla Legge sulle funi metalliche.

Il rapporto commissionale del 25 agosto 2005 – come già detto – è estremamente ben fatto e molto completo, con rimandi a note informative, laddove non sono stati sviscerati i problemi per motivi assolutamente condivisibili. Si tratta tuttavia di un rapporto parziale. Esso si cura infatti solo della Lcoord, della LE e delle altre modifiche legislative di minore portata (Legge cantonale sulle foreste, Legge sul demanio pubblico e Legge sulle funi metalliche), tralasciando la comunque importante proposta di modifica della Legge sulle strade. L'auspicio è naturalmente che anche quest'ultima possa essere affrontata e risolta nei tempi più brevi possibili. Altro auspicio è che questa legge possa entrare in vigore nei termini più vicini a quelli che saranno i termini di applicazione della nuova Lcoord.

A parte questa considerazione di parziale rammarico da parte del Consiglio di Stato sul fatto che il rapporto sia incompleto, ribadisco la bontà di quest'ultimo. Tengo inoltre a

precisare che, per quanto riguarda le modifiche proposte dalla Commissione speciale per la pianificazione del territorio, vi è fin d'ora l'adesione del Consiglio di Stato.

Le proposte di emendamento formulate nel rapporto sono peraltro state oggetto di discussione fra il relatore, la Sottocommissione e il Dipartimento del territorio. E anch'esse sono condivise. Tornerò tuttavia a esprimermi in seguito sull'argomento, se ve ne sarà richiesta.

È pure condivisa la preoccupazione che l'entrata in vigore della Lcoord sia preceduta da un'adeguata informazione ai Comuni e ai cittadini. Per questo motivo, va però segnalato al Legislativo che l'entrata in vigore della citata legge non potrà essere immediata: occorrerà di fatto predisporre ed effettuare in maniera capillare tale informazione. Al proposito va precisato che non è stato possibile anticipare questa fase, dovendo attendere gli orientamenti e la decisione del Gran Consiglio sul progetto di legge. Non so se oggi certi emendamenti (penso a quello del deputato Giorgio Pellanda) o certi suggerimenti (penso a quello del deputato Cleto Ferrari) verranno accolti e se sì in che misura; evidentemente, non si tratta di orientamenti di poco conto, ma di modifiche che potrebbero avere una certa importanza. In ogni caso, se la legge verrà accolta, nella forma ritenuta più opportuna dal Gran Consiglio, il Consiglio di Stato procederà a un'informazione capillare nel senso sopra indicato.

Nel rapporto sono inoltre accennati diversi spunti di riflessione da approfondire in sede di revisione della Legge cantonale di applicazione della Legge sulla pianificazione del territorio (LALPT) e della LE. Penso in particolare alla nota 18 a piè di pagina del rapporto. Per quanto riguarda la Legge sulle strade – come ho già sottolineato – il rapporto non ne tratta la modifica. Lascio al relatore il compito di spiegare tale aspetto, in particolare per quanto concerne i problemi incontrati e la necessità di prolungamento del tempo d'esame. Naturalmente, il Consiglio di Stato rispetta l'impostazione adottata dalla Commissione speciale per la pianificazione del territorio. Proprio per "sanare" questa situazione è stato infatti previsto un emendamento finalizzato a introdurre nella Lcoord una norma transitoria, in base alla quale la citata legge non si applica alle procedure fondate sulla Legge sulle strade. Ciò rappresenta, nel corpo della Lcoord, un'anomalia difficilmente comprensibile; anomalia che diventa tuttavia comprensibile, nella misura in cui la Legge sulle strade non è stata affrontata.

Entro ora nel merito degli aspetti sollevati da chi mi ha preceduto.

Il deputato Oviedo Marzorini ha in primo luogo menzionato l'attesa per le risultanze del Piano direttore cantonale (PD), nonché per la revisione della LALPT e della LE. La consultazione del PD è tuttora in corso. Da parte nostra, i tre citati elementi continuano a costituire strumenti basilari che vanno portati avanti (il primo), rispettivamente rivisti (il secondo e il terzo). L'attesa del deputato Marzorini è quindi, in fondo, anche quella del Consiglio di Stato. Sarà pertanto fatto il possibile per portare avanti il tutto in tempi brevi.

Posso inoltre assicurare al deputato Marzorini che le varie richieste avanzate da lui e dal suo partito saranno attentamente esaminate nel contesto della revisione della LALPT e della LE. Vi è di fatto la convinzione che l'unica sede per discutere tali richieste riguardanti il potere cognitivo, la competenza del Cantone a emanare decisioni vincolanti, eccetera sia propria la revisione delle due citate leggi.

Il deputato Cleto Ferrari ha toccato un argomento importante, quello delle costruzioni fuori zona edificabile. La posizione del citato deputato, se ho ben capito, è però in antitesi con quella del deputato Pellanda. Va innanzi tutto sottolineato che quanto sostiene il deputato Ferrari in merito alla necessità di uniformare la decisione a livello cantonale è condivisibile. Se si seguisse tale impostazione, il Cantone si troverebbe a decidere su tutto. Per contro, se si seguisse l'impostazione del deputato Pellanda, la decisione spetterebbe ai Comuni,

per cui si perderebbe quell'uniformità da alcuni auspicata. Personalmente, sarei quindi più propenso all'uniformità, onde evitare il rischio di ritrovarsi con circa duecento differenti prassi.

È vero che il lavoro di verifica per il rilascio delle licenze edilizie fuori zona viene svolto principalmente dal Cantone. Il compito di controllo viene invece lasciato ai Comuni. Questi ultimi controllando che non vi siano abusi, dovrebbero o potrebbero anche controllare che vi sia uniformità d'intervento.

In proposito, va tenuto conto che se tale competenza di controllo dovesse svolgerla il Cantone, l'attuale Ufficio domande di costruzione necessiterebbe probabilmente di essere raddoppiato. In tale ambito, il Cantone coadiuva comunque i Comuni, nel caso lo richiedano. È però chiaro che, proprio perché questo aspetto di "polizia edilizia" compete ai Comuni, il Cantone non può far altro che basarsi principalmente sulle segnalazioni che gli giungono da questi ultimi per verificare eventuali abusi. Una volta verificati eventuali abusi, il Cantone evidentemente interviene e offre la sua assistenza ai Comuni.

Quando il deputato Cleto Ferrari parla di uniformità, "sfonda una porta aperta". Va tuttavia detto che questa uniformità è già data dal fatto che le domande di costruzione sono esaminate dal Cantone. Se tutti i Comuni e tutti i cittadini vegliassero affinché le indicazioni della licenza di costruzione fossero seguite, vi sarebbe sicuramente una prassi uniforme. Purtroppo, non è sempre così.

Oggi come oggi, risponderei quindi di no alla proposta del citato deputato, sebbene non sia stata formalizzata, proprio perché i Comuni conoscono molto meglio il loro territorio e hanno la possibilità di controllarlo meglio. Assumere un compito simile, vale a dire verificare concretamente quanto avviene sul territorio, sarebbe difficile per il Cantone, se non addirittura impossibile.

Per quanto riguarda l'intervento del deputato Pellanda, è vero che nessuno può percepire, capire, suggerire e conoscere le esigenze di un Comune meglio dell'autorità locale. Mi chiedo però chi più di un municipale, di un sindaco, di un tecnico sia soggetto alle pressioni degli abitanti di un Comune. È naturale che di fronte a pressioni del genere, si tenda ad andare incontro alle esigenze del proprio amministrato o magari ad avere più timore del Cantone. Quindi, personalmente ritengo che l'autorità cantonale sia la meglio preposta o posizionata per dettare alcune regole di comportamento, ma anche di edificazione, in particolare per il fuori zona.

Il deputato Pellanda ha affermato che *«la restrizione, in generale, porta all'abuso»*, il che è vero; non bisogna però dimenticare che una prassi troppo largheggiante creerebbe una situazione come quella di cui stiamo tuttora pagando le conseguenze. Vi è di fatto stato un periodo di vuoto giuridico, dagli anni Settanta agli anni Novanta, dove si è costruito di tutto e di più. È per tale motivo che credo sia importantissimo che il Cantone tenga in mano le redini dell'operazione, il che non significa, a mio modo di vedere, andare a prevaricare un Comune senza spiegazioni. Mi auguro che in futuro si vada sempre più nella direzione di instaurare un rapporto serio, costruttivo e appagante tra Comuni e Cantone; rapporto dove non vi è un rimpallo di responsabilità, bensì uno scambio di opinioni.

Da questo profilo credo quindi che la prassi uniforme sia quella giusta, anche se in alcuni momenti va a discapito della libertà degli amministratori comunali. Libertà che, in taluni casi, quando è troppa, può diventare arbitrio. Gli amministratori comunali potrebbero infatti essere indotti a guardare unicamente il loro albero (Comune) e a dimenticare che attorno ad esso vi è una foresta (territorio cantonale). A mio modo di vedere, vi sono circostanze che solo il Cantone può definire meglio. E lo può fare non perché è più bravo dei Comuni, ma perché ha una visione d'insieme più ampia. Questo non significa voler penalizzare i Comuni, bensì volerli responsabilizzare, facendo affidamento su questi ultimi per ottenere

un risultato che rientri in una logica di sviluppo armonioso del nostro territorio e del paesaggio. Paesaggio il cui concetto, come affermava giustamente il deputato Cleto Ferrari, sta diventando sempre più attuale.

BERETTA PICCOLI L., RELATORE - L'oggetto del messaggio in discussione, per i suoi aspetti tecnico-legislativi, è abbastanza complesso ed è difficilmente riassumibile in poche parole. Le proposte di modifiche legislative in esso contenute attengono di fatto a una materia specialistica molto articolata, che difficilmente si presta a un dibattito in plenum. Ed è anche per tale motivo che la Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha ritenuto opportuno fornire il maggior numero di informazioni e di spiegazioni di dettagli nel suo rapporto parziale 1. Questo è inoltre il motivo per cui si è deciso di prolungare, per quanto possibile, la discussione commissionale, nell'ottica di individuare soluzioni concordate che potessero trovare il consenso del maggior numero possibile di commissari ed evitare così discussioni su temi estremamente specifici come quella che ci vedrà confrontati in sede di emendamento. Obiettivo, questo, che abbiamo raggiunto solo parzialmente. Va tuttavia detto che il lavoro in Commissione è stato molto positivo e ha permesso di enucleare le problematiche.

In generale, benché sia difficile – come ho già detto – riassumere in poche parole l'oggetto di questa Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord), si può dire che detto progetto di legge verte al raggiungimento di un obiettivo che *«pare invero logico, ma la cui messa in atto, per quanto riguarda in particolare l'approvazione di progetti per opere complesse, risulta assai problematica: le decisioni devono essere adattate materialmente le une alle altre, in modo da costituire un insieme armonizzato in rapporto ai diversi interessi in gioco, e formalmente la procedura deve essere organizzata in maniera da garantire tale coerenza e permettere un controllo adeguato»*². Ci si potrebbe chiedere perché si debba fare una legge per raggiungere tali obiettivi; laddove si è però in presenza di progetti per opere complesse sono facilmente riscontrabili le problematiche che occorre affrontare quando si necessita di più autorizzazioni. Il Consiglio di Stato propone di risolvere questo problema con una legge quadro che introduce il cosiddetto sistema della concentrazione. Lo schema perseguito è quello di un'unica procedura, di un'unica pubblicazione, di un'unica decisione, di un'unica via di ricorso e di un'unica autorità tenuta ad esprimersi sui ricorsi. Va precisato che la Lcoord si applica solo nei casi in cui per un singolo progetto sono necessarie più autorizzazioni. La Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha deciso di seguire la proposta governativa, apportandovi alcuni emendamenti limitati, la cui spiegazione è presente nel rapporto parziale 1.

Questa legge rappresenta oggettivamente un passo importante, ma non ancora sufficiente. Sono di fatto necessarie almeno altre due operazioni importanti, di cui la prima consiste nell'aggiornamento e nel miglioramento di quelle procedure che diventeranno direttrici, ossia quelle procedure nelle quali confluiranno poi i progetti complessi. Sostanzialmente, si tratta della Legge edilizia cantonale (LE) e della procedura di utilizzazione del Piano regolatore (PR) e del Piano direttore cantonale (PD). Per quanto riguarda la LE – come già detto da chi mi ha preceduto – un importante miglioramento del sistema è già avvenuto nel 1991, con la nuova legge e con il relativo regolamento. Essa ha già infatti dato buone prove. Per quanto riguarda invece la procedura di PR, la Commissione ritiene unanimemente che il sistema oggi vigente sia ottimo; si tratta tuttavia di perfezionarlo, nell'ottica di quanto affermava il collega Marzorini, ossia di snellire, di

² Vedi rapporto parziale 1 no. 5361 del 25 agosto 2005 al punto 1.2.

velocizzare e di abbreviare i tempi di decisione in materia di PR. Sarà estremamente interessante esaminare le proposte in tal senso nell'ambito della revisione della Legge di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) e della LE. Progetto di revisione globale, questo, che magari andrà anche incontro all'auspicio del già Giudice federale, avv. Emilio Catenazzi, apparso sulla stampa alcune settimane fa, riguardante l'allestimento di un Codice della costruzione che raggruppi tutte le procedure. Probabilmente, non si tratta di arrivare necessariamente a tal punto; l'importante è creare gli strumenti che permettono di affrontare questi progetti in maniera efficace e razionale. Da questa revisione della LALPT e della LE ci si attendono anche risposte riguardanti la procedura del PD. Tema, questo, che la Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha già più volte affrontato con il Dipartimento preposto.

Tra le procedure direttrici fondamentali vi è evidentemente anche la Legge sulle strade. Per quanto attiene a quest'ultima, purtroppo in Commissione non si è ancora consolidato un consenso sufficiente attorno a una soluzione. Personalmente, ho già più volte espresso la mia posizione in proposito, ma considero un po' prematuro affrontare la questione nel plenum. Al momento, l'oggetto è all'esame della Sottocommissione. Sullo stesso potranno semmai intervenire il presidente della Commissione speciale per la pianificazione del territorio o il relatore Thomas Arn, se lo riterranno opportuno. Posso comunque confermare al Consigliere di Stato la volontà della Commissione e della Sottocommissione di giungere a breve a una formula che possa trovare il maggior consenso ed essere quindi sottoposta al plenum, per poter finalmente chiudere questo "pacchetto di coordinamento delle procedure".

Sugli interventi di chi mi ha preceduto ritengo si sia già bene espresso il Consigliere di Stato, il quale ha preso posizione in particolare sulle proposte e sulle considerazioni dei deputati Oviedo Marzorini, Cleto Ferrari e Giorgio Pellanda.

In merito all'intervento di Cleto Ferrari va precisato che la Commissione non ha escluso il tema delle costruzioni fuori zona edificabile dalla discussione. Personalmente, condivido al cento per cento quanto affermato dal citato deputato e dal Consigliere di Stato in proposito anche perché va nella direzione di quanto prevede il diritto federale. Quindi, vi è poco da fare; si tratta semmai di una questione di controllo.

La seconda operazione importante che deve ancora essere fatta dal Consiglio di Stato è quella di approntare una struttura organizzativa che sia effettivamente in grado di ottenere e di mettere in risalto i benefici che vogliamo introdurre con queste modifiche di legge. Si tratta pertanto di fornire i mezzi all'Amministrazione cantonale per poter condurre razionalmente e in maniera efficace i processi decisionali per i progetti complessi.

I temi sollevati dal deputato Giorgio Pellanda sono stati lungamente affrontati in sede commissionale. Inoltre, il discorso sarà nuovamente affrontato in sede di esame dei singoli emendamenti, per cui non entro nel merito. Ciò che tengo a sottolineare è che, dopo essere stato municipale per otto anni ed essermi occupato del Dicastero dell'edilizia privata, non sono sicuramente uno di quelli che ha per volontà di limitare le competenze delle autorità locali. Nell'ambito della discussione sui singoli emendamenti avrò modo di spiegare come a mio avviso le modifiche di legge proposte vadano invece a rafforzare ulteriormente l'autonomia comunale e il potere dei Comuni.

FERRARI C. - Ringrazio il Consigliere di Stato per il suo intervento, di cui condivido i contenuti, e sciolgo la mia riserva. Vi è però un aspetto che ritengo vada ulteriormente sottolineato ed è quello della sicurezza del diritto. Sebbene non sia mia intenzione parlare di abusi, ho la sensazione che oggi vi sia parecchia gente che ha capito che da parte

comunale e cantonale non vengono effettuate verifiche circa l'adozione delle corrette procedure.

Questo potrebbe essere un aspetto da affrontare in ambito di revisione dei compiti. Il Cantone potrebbe decidere di togliere compiti ai Comuni, semplificando le procedure e organizzandole in maniera più efficiente, e di chiedere loro una contropartita. Mi sembra vi sia attualmente una sorta di ping-pong tra Cantone e Comuni, dove l'uno dice che sono gli altri a dover intervenire e viceversa. Sarebbe un peccato se a fare le spese di tutto ciò fosse il paesaggio.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta all'unanimità (68 voti favorevoli).

È aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge e del suo allegato (modifiche di leggi) annessi al rapporto commissionale.

Sono menzionati a verbale solo gli articoli oggetto di discussione o di proposte di modifica.

Disegno di Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord)

Articolo 9 cpv. 5

- Emendamento di Giorgio Pellanda (modifica)

⁵*L'avviso cantonale **non** vincola **la decisione del # Municipio di rilasciare o meno la licenza edilizia** nella misura in cui è negativo. Resta riservato il caso in cui l'autorizzazione a costruire è chiesta dal Municipio per il Comune.*

PELLANDA G. - Ringrazio innanzi tutto il Consigliere di Stato e ne approfitto brevemente per dire che le sue parole mi hanno convinto a pensare che da parte dei funzionari del Cantone vi sia maggiore disponibilità verso i Comuni. Credo che anche questi ultimi vorrebbero ben volentieri lavorare unendo le sinergie.

Per quanto riguarda la posizione espressa dal collega Cleto Ferrari non credo sia in antitesi con la mia, come affermato dal Consigliere di Stato. La penso di fatto esattamente come il citato deputato, visto che sostengo la necessità di giungere a un metro di giudizio uguale per tutti. Allora sì che potremmo vantarci di avere un territorio curato, sotto controllo, dove la gente costruisce in modo elegante e nel rispetto del paesaggio.

Sono consapevole del fatto che il mio emendamento non avrà molto successo. Ho addirittura discusso con alcuni colleghi l'eventualità di ritirarlo. Sono però convinto che i Comuni – non necessariamente quelli piccoli di montagna – siano sufficientemente maturi, preparati e dotati dei mezzi (uffici tecnici, eccetera) per potersi scostare da un avviso dipartimentale. Avviso dipartimentale che novantanove volte su cento può essere condiviso, ma che potrebbe comunque anche non esserlo. Credo che ai Municipi debba quindi essere data la possibilità di non accettare la decisione dipartimentale. Il Dipartimento avrebbe naturalmente la possibilità, come ogni cittadino, di far ricorso al

Consiglio di Stato, successivamente al TRAM. Per tale ragione, ho deciso di mantenere il mio emendamento.

DELL'AMBROGIO M. - Intervengo a titolo personale per appoggiare l'emendamento del collega Pellanda. In effetti, sarebbe un unicum giuridico il fatto che un'autorità debba decidere qualcosa di cui non è convinta per poi dover magari ricorrere contro la propria decisione. Porto un esempio concreto: in un Comune, in zona non edificabile, vi è da decenni il deposito di un'impresa di costruzioni. Quest'ultima chiede di poter costruire una baracca per gli operai. Il Comune, magari con un interesse a mantenere la sede dell'impresa di costruzioni sul proprio territorio, sarebbe anche disposto a dire di sì. Trattandosi però di zona non edificabile, arriva un preavviso negativo da parte del Dipartimento del territorio. La situazione attuale è la seguente: il Municipio dà l'autorizzazione, se convinto, spetta poi al Dipartimento ricorrere ed è il Consiglio di Stato, come arbitro, a decidere a chi dare ragione. La situazione attuale vuole che l'autorità che vigila sui Comuni e che può annullare le loro decisioni sia sempre e soltanto il Consiglio di Stato. Per contro, con la nuova regola, nel caso arrivasse un preavviso negativo del Dipartimento, al Comune non rimarrebbe altro da fare che adottare tale decisione. Quindi, tornando all'esempio citato prima, se il Comune volesse fare i propri interessi e permettere la costruzione della baracca dovrebbe fare ricorso contro la propria decisione, il che sarebbe assurdo. Mi chiedo pertanto perché si voglia cambiare la prassi attuale. È molto più chiaro istituzionalmente lasciare che sia l'autorità municipale a decidere, ritenuto che i Dipartimenti cantonali hanno comunque il diritto di ricorrere.

GOBBI N. - La proposta del deputato Pellanda è sicuramente accattivante, se guardata in un'ottica di autonomia comunale. Essa va infatti a tutelare quell'autonomia decisionale nella gestione del territorio del Comune e del Cantone. Ricordo in proposito la diatriba esistente tra Cantone e Confederazione circa le costruzioni fuori zona edificabile, in particolare riguardo alla questione "rustici".

D'altra parte la proposta in oggetto va però a risollevere un tema del passato, ossia la pratica di concedere a taluni e non a tutti il permesso di costruire, che ha sicuramente creato numerosi dissapori a livello locale. Quindi, tra i due mali sono purtroppo obbligato a scegliere quello che va nella direzione della proposta governativa, appoggiata dalla Commissione speciale per la protezione del territorio. E per tale motivo voterò contro l'emendamento del deputato Pellanda.

DAVID R. - L'intervento di entrata in materia del collega Pellanda lasciava intendere che, in generale, gli amministratori comunali concordano sul suo emendamento. Innanzi tutto, per quanto riguarda il vincolo del preavviso dipartimentale, va detto che già la situazione attuale lo prevede. Va pure chiarito che si tratta di una questione di competenze: il Municipio ha determinate competenze e il Cantone ne ha altre. Il Cantone, nel suo preavviso, specifica sempre che per quanto concerne gli aspetti di competenza comunale non si esprime. Quindi, la cosa è estremamente chiara. Di fatto, il Municipio può, autonomamente, decidere gli aspetti di sua competenza. È normale che esso debba per contro adeguarsi alle decisioni del Cantone riguardanti aspetti di competenza cantonale. Va comunque ricordato che il Comune e in particolare il Municipio, nel caso ritengano per certi versi severo o addirittura errato l'avviso del Cantone, hanno la possibilità di indire un

esperimento di conciliazione. Per esperienza, dapprima come municipale e poi come sindaco, posso dirvi che in taluni casi, grazie agli esperimenti di conciliazioni, è stato possibile trovare soluzioni soddisfacenti per tutte le parti in causa.

Secondo me, la situazione attualmente va già bene. Con la proposta governativa, sostenuta anche dalla Commissione speciale per la protezione del territorio, non si fa altro che codificare meglio tale aspetto. Per cui, personalmente, non posso aderire all'emendamento in oggetto.

BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Ringrazio il deputato David per il suo intervento, di cui condivido pienamente i contenuti.

Il Consiglio di Stato propone evidentemente di respingere l'emendamento in questione. Va forse chiarito che la formulazione dell'art. 7 cpv. 2 della Legge edilizia cantonale (LE) attualmente in vigore prevede che l'avviso del Dipartimento è vincolante per il Municipio. È riservato il caso eccezionale in cui la concessione della licenza risultasse lesiva di interessi comunali preponderanti. Secondo la giurisprudenza (penso in proposito a una decisione del TRAM del 23 marzo 2004, citata pure nel rapporto commissionale) ciò significa che:

- il Municipio non può in nessun caso scostarsi dall'avviso negativo del Dipartimento. Quando ciò capita, il Dipartimento fa ricorso;
- il Municipio può negare la licenza in caso di avviso cantonale favorevole, se ritiene che questo violi il diritto e se siano lesi interessi comunali preponderanti.

L'attuale formulazione tiene conto del fatto che l'avviso cantonale verte su questioni di competenza cantonale, che sono sottratte per legge all'autonomia cantonale. Cito in proposito l'esempio delle domande di costruzione fuori zona soggette obbligatoriamente ad avviso cantonale vincolante secondo l'art. 25 cpv. 2 LPT, l'applicazione della legislazione in materia di protezione dell'ambiente.

L'emendamento del deputato Pellanda, nella misura in cui permette di scostarsi dall'avviso cantonale negativo risulta illegale. La situazione attuale è insoddisfacente in caso di avviso cantonale favorevole, ritenuto che – come già detto – il Municipio può negare la licenza solo alla doppia condizione che l'avviso violi il diritto e leda gli interessi comunali preponderanti.

Questa situazione insoddisfacente viene perfettamente sanata dalla proposta della Commissione speciale per la protezione del territorio che, a nome del Consiglio di Stato, vi chiedo di approvare. Vi invito pertanto a respingere l'emendamento in oggetto.

BERETTA PICCOLI L., RELATORE - Dal profilo giuridico, quanto affermato dal collega David e ribadito poi dal Consigliere di Stato corrisponde alla realtà dei fatti. La nuova formulazione dell'art. 9 cpv. 5 non modifica affatto il sistema vigente. La decisione del TRAM in merito a quest'ultimo, citata anche dal Consigliere di Stato, è chiara:

- il Municipio non può in nessun caso scostarsi dall'avviso negativo del Dipartimento;
- il Municipio può negare la licenza in caso di avviso cantonale favorevole, se ritiene che questo violi il diritto e se siano lesi interessi comunali preponderanti.

Quindi, nella misura in cui si approva il progetto di norma annesso al rapporto commissionale, non si fa altro che riprendere il sistema già oggi in vigore, confermato anche dal TRAM.

Sul resto, ritengo occorra essere un po' conseguenti: è normale che il Cantone decida per gli oggetti di sua competenza, così come è normale che i Comuni decidano per quelli di loro competenza. Agire altrimenti significherebbe cambiare l'attuale sistema delle competenze.

Per quanto attiene all'esempio portato dal collega Dell'Ambrogio, ossia quello del Comune che "gira" un avviso cantonale negativo e del Dipartimento che presenta ricorso, va detto che, essendovi le sentenze del TRAM, il Consiglio di Stato non entrerà più in materia su tali ricorsi. Esso si limiterà semplicemente a prendere atto che il Municipio ha cambiato un avviso negativo del Cantone, ad annullare la decisione e a rinviare il tutto al Municipio affinché ne emetta una nuova. Questo poiché se l'avviso cantonale è negativo, il Municipio non deve sostituirsi all'istante per ottenere il permesso. Non vedo il motivo per cui esso debba farlo. È l'istante medesimo a dover far ricorso; il Comune giustamente lo sosterrà, per interessi comunali globali. Su questo non vi è discussione.

Circa il tema dei Comuni che fanno da "portalettere", ribadisco che con questa norma non si modifica di una virgola il sistema vigente. Ma c'è di più: sotto un certo profilo, si aumentano le competenze comunali.

Ricordo che inizialmente in Commissione si era discusso sulla possibilità di capovolgere l'attuale sistema, facendo sì che fosse il Municipio a dare il preavviso e il Cantone a occuparsi del resto. Possibilità che si è però deciso di non cogliere. La Commissione ha di fatto optato per il mantenimento delle competenze dei Municipi quali mediatori, soprattutto laddove si è in presenza di un avviso cantonale negativo. In caso di avviso negativo del Cantone, il Municipio mantiene la facoltà di chiedere l'udienza di conciliazione con l'autorità cantonale proprio per cercare di mediare le situazioni, mettendo magari in risalto aspetti di cui i servizi cantonali non hanno tenuto conto. Questo sistema rimane. Ma c'è di più: con l'attuale norma non è chiaro se il Municipio possa o meno girare un avviso favorevole; per contro, la nuova norma esplicita tale aspetto. In essa si dice infatti che, laddove l'avviso cantonale è favorevole, ma il Comune ravvede interessi comunali che si oppongono al rilascio della licenza, quest'ultimo può girare l'avviso di licenza.

Concludo con un esempio: porto il caso di una procedura coordinata, dove vi è una domanda di costruzione con annessa una domanda di dissodamento e dove il Cantone è competente in materia di bosco. Con l'emendamento del collega Pellanda, qualora il Cantone emettesse un avviso contrario, al Municipio verrebbe data la possibilità di girarlo e di rilasciare il permesso di dissodamento, il che giuridicamente non è concepibile. Questo sistema diventerebbe quindi particolarmente complicato in materia di procedure coordinate.

Se il collega Pellanda è d'accordo, propongo di estendere l'esito della discussione in questione all'emendamento all'art. 7 cpv. 2 della Legge edilizia cantonale [emendamento di Giorgio Pellanda: ***L'avviso del Dipartimento, sia esso negativo o positivo, non vincola la decisione del Municipio di rilasciare o meno la licenza edilizia. nella misura in cui è negativo. Resta riservato il caso in cui la licenza edilizia è chiesta dal Municipio per il Comune.***], trattandosi della medesima problematica.

DELL'AMBROGIO M. - Il problema è più sottile di come è stato illustrato prima e il relatore lo ha chiarito molto bene. Alla fine si tratta semplicemente di stabilire se il Consiglio di Stato entri o meno in materia di ricorso.

Personalmente, non sono d'accordo sul fatto che, dicendo trattarsi di una chiara competenza cantonale, in un conflitto tra il punto di vista municipale e il punto di vista

dipartimentale, il Consiglio di Stato non entri neppure in materia e debba forzatamente avallare la decisione presa da un suo Dipartimento.

Tengo inoltre a precisare, in risposta al collega David, che non è affatto facile stabilire se la competenza sia cantonale o comunale, poiché la cosa non è chiara. Vi sono infatti numerose normative, che si ripetono nei Piani regolatori, dove è difficile capire se si tratti di concretizzazioni di norme cantonali o di espressioni autonome. L'esempio portato dal relatore è di evidenza estrema; in altri casi, per contro, non è assolutamente chiaro se si stia applicando il diritto cantonale o quello comunale. E non è affatto illegale che un'autorità applichi il diritto proclamato da un'altra: il Cantone, in gran parte, non fa altro che applicare le leggi federali e i Comuni applicano leggi cantonali. Il problema è che le leggi, oltre che farle, occorre anche applicarle. Bisogna pertanto stabilire, nel caso concreto, l'autorità che le applica. Nel nostro sistema è in primo luogo il Comune, in sede di licenza edilizia, ad applicare la legge, con la possibilità per qualsiasi istanza cantonale interessata di impugnare l'avviso comunale e di farlo annullare da parte del Consiglio di Stato. Il sistema secondo cui il Comune deve accettare l'avviso cantonale, anche se non lo condivide, limitandosi a fare da "portalettere" è contro la dignità comunale.

BERETTA PICCOLI L., RELATORE - Intervengo solo per precisare che nel caso l'emendamento Pellanda fosse accolto, la legge in questione risulterebbe contraria alla Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT). Quest'ultima impone infatti che sia l'autorità cantonale a decidere in materia di costruzioni fuori zona edificabile.

La discussione sull'emendamento è dichiarata chiusa.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 20 voti favorevoli, 48 contrari e 11 astensioni. Tale esito, su proposta del relatore e tacito accordo del deputato Giorgio Pellanda, è esteso all'emendamento all'art. 7 cpv. 2 della Legge edilizia cantonale.

Allegato: Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (modifica)

Articolo 7 cpv. 4

- Emendamento di Giorgio Pellanda (modifica)

⁴~~Abrogato~~ ***Se il termine assegnato o prorogato trascorre infruttuoso, il Municipio assegnerà al Dipartimento un ulteriore termine perentorio di 15 giorni per esprimersi in forma esplicita; trascorso infruttuoso anche questo termine, si presume il consenso del Dipartimento.***

PELLANDA G. - Il Consiglio di Stato e la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propongono l'abrogazione dell'art. 7 cpv. 4 della Legge edilizia cantonale (LE). Personalmente, non ne capisco il motivo. Non capisco perché, dopo quasi quindici anni, si

vuole abrogare una formula che si è sempre dimostrata valida. Formula che pone un certo termine temporale al Dipartimento per esprimersi.

A mio avviso, vi è il rischio che, eliminando l'obbligo per il Dipartimento di esprimersi entro 15 giorni, gli incarti rimangano negli uffici per mesi e mesi, con conseguenti ritardi e perdita di fiducia nelle autorità da parte del cittadino. Quando le cose funzionano bene, non vedo perché bisogna cambiarle. La motivazione riportata nella fattispecie è che la dottrina legata al diritto federale ritiene «*inammissibile obbligare un'autorità a rilasciare una decisione subordinatamente all'aspetto temporale*». In questo caso, non si tratta quindi di una sentenza del Tribunale federale.

Onde evitare attese inutili, ritengo la mia proposta corretta e oggettiva. Essa prevede che il Dipartimento abbia trenta giorni di tempo per esprimersi, nonché la possibilità di chiedere un'ulteriore proroga e di sospendere i termini nel caso in cui la problematica si riveli estremamente complessa. Propongo quindi di aggiungere all'emendamento in oggetto la seguente frase: «*Se dopo 30 giorni, rispettivamente scaduto il termine della proroga, il Dipartimento non si esprime, il Municipio è obbligato a inviare per lettera raccomandata un richiamo al Dipartimento, facendogli presente che deve esprimersi*».

In caso di procedura estremamente complessa, il Dipartimento avrebbe quindi a disposizione tre mesi e quindici giorni per esprimersi. Inoltre, così facendo, il Comune sarebbe obbligato a dimostrare che ci tiene ad avere l'avviso cantonale.

Tengo a precisare che la mia non è una battaglia personale: mi sto semplicemente battendo nell'interesse dei Comuni.

BORRADORI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - È stato detto – e credo che di questo i miei collaboratori dell'Ufficio domande di costruzione vadano giustamente fieri – che il sistema funziona. Nella fattispecie – lo ha sottolineato anche il deputato Pellanda – vi è una questione di consonanza con il diritto superiore. Ciò che posso confermare è l'impegno da parte dell'Ufficio domande di costruzione e del Consiglio di Stato a mantenere la prassi in vigore, la quale funziona molto bene.

Attualmente, è già data la possibilità di prolungare i termini di trenta giorni per giustificati motivi. Credo di poter dire che questo stratagemma o grimaldello venga usato pochissime volte, solo in casi estremi. Anche in futuro continueremo quindi con questa prassi che dà soddisfazione a chi lavora nei Dipartimenti, nonché all'interlocutore comunale. Non vi è pertanto motivo di modificare la prassi o il modo di procedere.

BERETTA PICCOLI L., RELATORE - Condivido e posso capire le preoccupazioni espresse dal collega Pellanda anche in Commissione speciale per la pianificazione del territorio. In proposito, non posso far altro che rinviare ai contenuti del rapporto commissionale. Il sistema del silenzio-assenso, purtroppo, non è legale. Oggi ci troviamo quindi a dover adattare la legge a un principio che è già stato chiarito.

Ha ragione il collega Pellanda quando afferma non esservi sentenze in merito a tale aspetto. Personalmente, non ne ho mai trovate, ma il motivo va ricercato nell'assenza di casi dove il Dipartimento ha sfornato e dove il Municipio ha comunque emesso la licenza. Quindi, non vi sono casi di questo tipo, semplicemente perché i Municipi non hanno fatto uso di tale facoltà.

Sebbene io non abbia approfondito oltremisura il tema, mi chiedo se una licenza rilasciata dal Municipio senza l'avviso cantonale non solo sia annullabile, ma addirittura nulla. Lo

sarebbe di certo per le costruzioni fuori zona edificabile, visto che il diritto federale esige in tale ambito la decisione cantonale.

In ogni caso, ritengo che per la decisione relativa all'approvazione o meno dell'emendamento in oggetto sia determinante l'impegno preso dal Consigliere di Stato a far sì che il sistema odierno, oggettivamente molto soddisfacente, venga mantenuto anche in futuro.

La discussione sull'emendamento è dichiarata chiusa.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 24 voti favorevoli, 41 contrari e 7 astensioni.

Allegato: Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (modifica)

Articolo 42 cpv. 3 e 4

- Emendamento della Commissione speciale per la pianificazione del territorio

³~~Contro le decisioni del Consiglio di Stato in merito all'accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio. **Abrogato**~~

⁴³La procedura è retta dalla Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966. Se è prevista una procedura di opposizione, chi non ha fatto opposizione non può interporre ricorso.

BERETTA PICCOLI L., RELATORE - Questo emendamento trova il consenso dell'intera Commissione speciale per la pianificazione del territorio. Alla base dello stesso vi è una svista a livello di esame commissionale. Si tratta di un emendamento concordato con tutte le parti interessate: Tribunale amministrativo, Tribunale per la pianificazione del territorio, Dipartimento del territorio e Consiglio di Stato. Esso tiene inoltre conto del fatto che due settimane fa il Parlamento ha accolto l'accorpamento del Tribunale per la pianificazione del territorio nel Tribunale amministrativo.

La discussione sull'emendamento è dichiarata chiusa.

Messo ai voti, l'emendamento è accolto con 64 voti favorevoli e un contrario.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord) e del suo allegato (modifiche di legge) scaturiti dalle deliberazioni parlamentari sono accolti con 72 voti favorevoli e 8 astensioni.

L'adesione del Consiglio di Stato è recata dal Direttore del Dipartimento del territorio.

11. RISPOSTA A INTERPELLANZA

Revisione preoccupante delle Legge federale sull'asilo anche per il Ticino

Risposta scritta (art. 140 cpv. 5 LGC/CdS) del 5 ottobre 2005 all'interpellanza presentata il 30 maggio 2005 da Manuele Bertoli e cofirmatari

Signori deputati,

manifestando seria preoccupazione per la piega inumana che sta prendendo la revisione della Legge sull'asilo, con il vostro atto parlamentare ci ponete le seguenti due domande:

- 1. Quali sarebbero gli effetti di queste misure per il Ticino, in termini di costi sociali e finanziari, di interventi dell'autorità pubblica e di strutture verosimilmente da approntare?*
- 2. In particolare, quali sarebbero i costi sociali direttamente e indirettamente indotti che la nostra collettività dovrà attendersi qualora la revisione della legge federale andasse nella direzione auspicata dal Consiglio degli Stati?*

Rispondiamo ai quesiti posti prefissandoci di fornire un quadro generale e attuale della nostra realtà cantonale.

Premessa

Nel Cantone l'accoglienza dei richiedenti l'asilo (RA) e delle persone ammesse provvisoriamente (titolari di un permesso N, rispettivamente di un permesso F) è così definita:

- inizialmente, dopo l'avvenuta attribuzione al Cantone (al Ticino, secondo la chiave di ripartizione, spetta il 3.9 % delle domande presentate a livello nazionale) il richiedente è collocato presso una struttura collettiva di prima accoglienza gestita dalla Croce Rossa Svizzera, Sezione del Luganese (CRSL);*
- successivamente il richiedente l'asilo e la persona ammessa provvisoriamente possono essere trasferiti in un appartamento individuale.*

In questa seconda fase è garantito l'aiuto finanziario da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, e l'accompagnamento di un operatore sociale del Soccorso operaio svizzero (SOS);

- va detto che, a seguito della crescente diminuzione di nuovi arrivi, l'autorizzazione a lasciare i Centri di accoglienza ed a trasferirsi in appartamento è stata limitata, dalla primavera di quest'anno, alle sole persone titolari dell'ammissione provvisoria. Quest'ultime, infatti, godono di uno statuto giuridico speciale che le abilita a poter esercitare un'attività lucrativa autorizzata e pertanto a rendersi finanziariamente autonome, a vantaggio di una migliore integrazione nel nostro tessuto sociale.*

Con le due organizzazioni citate sono stati stipulati, dal Dipartimento della sanità e della socialità e dal Servizio competente per l'accoglienza, dei contratti di prestazione.

La situazione a livello nazionale evidenzia, da un paio d'anni, sempre più un netto calo delle nuove domande di asilo; nei primi 8 mesi del corrente anno ne sono state presentate complessivamente 8'086 contro le 10'568 dello stesso periodo del 2004 (nel 2003 14'007).

Per quanto attiene ai richiedenti la cui domanda è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito (NEM) con conseguente esclusione dell'aiuto sociale, se indigenti, essi possono essere ospitati in strutture della protezione civile opportunamente approntate per questa specifica evenienza.

Inizialmente, dopo l'entrata in vigore il 1° aprile 2004 della modifica legale, i "vecchi" NEM, la cui partenza era impossibilitata da motivi legati alle condizioni di salute o al mancato possesso del documento di viaggio, hanno continuato a dimorare presso le strutture della CRSL.

Pur essendo considerati degli stranieri con soggiorno non più autorizzato, agli stessi devono essere garantiti un minimo di sostentamento, la possibilità di un alloggio e le indispensabili cure mediche in caso di bisogno, evidentemente per un periodo di durata limitata.

Sino ad ora sono stati predisposti in via successiva, presso le strutture della protezione civile, tre alloggi di emergenza pressoché attivabili in tempo reale per ospitare questi stranieri con soggiorno illegale:

- *a Rivera dal 7 marzo 2004 al 1° novembre 2004 con una presenza complessiva di 7 persone;*
- *a Camorino dal 2 novembre 2004 al 1° maggio 2005 con la presenza di sole 2 persone;*
- *a Biasca dal 2 maggio 2005 e per un periodo di 6 mesi con la presenza sinora di 3 persone.*

Il gruppo di lavoro, appositamente costituito da codesto Consiglio di Stato per predisporre il necessario intervento per sopperire al verificarsi di situazioni di indigenza, ha ritenuto - come già adottato in periodi precedenti per accogliere profughi in fuga dai paesi dell'ex-Jugoslavia - di non reperire stabili privati, bensì di far capo alle strutture regionali della protezione civile.

Questo gruppo ha stabilito un criterio di rotazione regionale delle strutture atte ad ospitare questi stranieri (è stato definito per principio un periodo di 6 mesi).

Evidentemente l'estensione in futuro dell'esclusione al diritto all'aiuto sociale, come così prospettato a livello federale, anche ai richiedenti l'asilo la cui domanda è stata definitivamente respinta con una decisione di merito potrà cagionare delle spese supplementari ai cantoni sempre che questi stranieri non abbiano a lasciare spontaneamente il territorio cantonale.

Partendo dal principio che non può, in ogni caso, essere disatteso l'art. 12 della Costituzione federale che recita "chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa", i cantoni dovranno assicurare e garantire, alle persone indigenti: il sostentamento, l'alloggio e, in caso di bisogno, le cure sanitarie urgenti.

In tale ambito giova ricordare che sinora i costi di gestione del centro NEM ammontano a complessivi fr. 64'164.75, di cui fr. 29'892.75 per quello di Rivera, fr. 23'993.-- per quello di Camorino e fr. 10'279.-- per quello tuttora operante a Biasca.

Evoluzione della revisione della LAsi e ripercussioni finanziarie sul Cantone

1. Principali proposte contenute nel progetto di revisione LAsi

La dichiarata volontà di contrastare con maggiore efficacia gli abusi in materia di asilo si è concretizzata con l'elaborazione di alcune proposte tendenti ad inasprire il rigore della

vigente legislazione. Attualmente le Camere federali sono confrontate con il vaglio delle seguenti principali proposte di modifica:

1. raddoppio della durata massima della carcerazione amministrativa (estensione a 2 anni);
2. decisione NEM per richiedenti l'asilo (RA) sprovvisti di documenti d'identità;
3. soppressione dell'aiuto sociale per RA definitivamente respinti.

Per contro, la proposta di privare dell'aiuto assistenziale i RA indigenti e refrattari alla collaborazione, è stata respinta in ragione della recente giurisprudenza del TF che ne contesta la conformità costituzionale.

Ripercussioni per il nostro Cantone relativamente:

- *al punto 1*

Attualmente il nostro Cantone, in forza di una convenzione siglata all'inizio del 2004 con il Cantone di Basilea, si è assicurato la costante disponibilità di 6 celle nell'apposita struttura di Basslergut per consentire la collocazione di RA destinatari di una decisione cantonale di carcerazione amministrativa.

La prospettata estensione della durata della carcerazione amministrativa arrischia di non avere effetti concreti se il Cantone non aumenta la disponibilità di celle a Basilea (non potendo essere immaginabile un carcere amministrativo a livello cantonale).

A tale riguardo occorre però osservare che, pur comportando maggiori oneri finanziari per i cantoni, il varo di questa misura legislativa non è accompagnato da alcun contributo aggiuntivo da parte della Confederazione.

Il valore dell'indennità riconosciuta ai cantoni resta immutato.

- *al punto 2*

Da questa misura non dovrebbe scaturire un significativo aumento delle decisioni NEM. Attualmente esse rappresentano circa il 30% del numero globale delle decisioni emesse in prima istanza nel corso di un anno.

In Ticino per il periodo gennaio-agosto 2005 sono state registrate 101 decisioni di questo tipo, corrispondenti ad una media mensile di circa 12,5 unità.

Stando alle valutazioni compiute dall'UFM, questa media mensile dovrebbe mantenersi anche per il futuro, anche con l'entrata in vigore dell'emendamento in parola (anche perché oggi le decisioni di non entrata in materia concernono soprattutto richiedenti che non hanno i documenti).

- *al punto 3*

L'impatto di questa misura è sicuramente preoccupante, soprattutto se si considera che la sua introduzione è preventivata in modo immediato senza l'accompagnamento di un regime transitorio che consenta ai cantoni di adeguarsi gradualmente alla nuova realtà.

Attualmente in Ticino si conta la presenza di 235 RA con il termine di partenza scaduto.

Di questi, 84 appartengono a 21 nuclei familiari. L'UFM stima che il costo assistenziale per ogni singola persona appartenente a questa categoria ammonti approssimativamente a fr. 15'000.-- l'anno, ciò che si traduce in un costo globale annuale pari a fr. 3'525'000.-- interamente a carico del Cantone giusta l'art. 12 Costituzione federale e l'accennata giurisprudenza.

Per contenere le conseguenze finanziarie previste dall'entrata in vigore di questa misura, si è messo in atto il trasferimento di queste persone dagli appartamenti del SOS nei Centri della CRSL, nella speranza che così facendo esse siano indotte ad abbandonare spontaneamente il Cantone, divenuto meno attrattivo dal profilo dell'accoglienza.

Tale ipotesi potrebbe verificarsi per quanto riguarda le persone singole.

Per contro, per quanto attiene ai nuclei familiari che godono di un grado di mobilità assai più ridotto, l'efficacia di questo provvedimento rimane dubbia.

Non va sottaciuto poi che la possibilità di allontanare questi ultimi in tempo breve pone diverse difficoltà, che potrebbero rendere necessario l'approntamento di apposite strutture di ricovero in attesa dell'acquisizione dei documenti di viaggio per renderne possibile l'espatrio.

Sulla scorta delle indicazioni rilasciate dall'UFM, l'onere finanziario del Cantone dovuto alla permanenza dei nuclei familiari è quantificabile in fr. 1'260'000.-- all'anno (15'000 x 84).

II. Misure di razionalizzazione del DFIG

Per conseguire risparmi supplementari il Direttore del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha pubblicamente preannunciato una pesante cura dimagrante per il suo Dipartimento. Il settore dell'asilo ne è pesantemente coinvolto.

In questo ambito si intendono economizzare 195 mio supplementari con il varo delle seguenti misure:

- a) limitazione del numero delle domande di asilo a 10'000 unità all'anno;*
- b) ampliamento strutturale dei Centri di registrazione per l'adeguamento a centri di prima accoglienza;*
- c) aumento delle audizioni dei RA presso i Centri di registrazione (CR).*

Ripercussioni per il nostro Cantone relativamente:

- *al punto a)*

Il crescente calo delle domande di asilo induce a supporre una loro stabilizzazione a 10'000 unità l'anno per il prossimo futuro. Per il Ticino, che conta un tasso di ripartizione del 3,9 %, ciò significa 390 nuovi casi l'anno. Da questi vanno dedotti i casi NEM, per i quali è normalmente pronunciato l'immediato allontanamento senza decisione di attribuzione al Cantone.

Ne discende che i futuri casi annuali di cui il nostro Cantone dovrà effettivamente occuparsi dal profilo logistico e assistenziale si limiteranno a 273, pari al 70% del volume totale delle domande afferenti al Ticino.

- *al punto b)*

Tuttavia per contenere maggiormente il volume delle indennità da riversare ai cantoni, solo un'esigua quota di questo 70% abbandonerà i Centri di registrazione (CR) per essere effettivamente attribuito al Cantone d'accoglienza.

L'intento consiste nell'adibire i CR in luoghi in cui i RA possano essere ospitati durante il decorso della procedura per poi esserne dimessi dopo la crescita in giudicato della decisione negativa. Per raggiungere tale scopo si prevede protrarre la durata della permanenza dei RA nei CR sino a 60 giorni; temine quest'ultimo avente carattere puramente indicativo e pertanto prorogabile.

In tale modo si rinuncia all'attribuzione dei RA ai cantoni, con conseguenti risparmi per la Confederazione sul riconoscimento delle indennità assistenziali. L'obiettivo perseguito nel prossimo futuro è quello di poter emettere già direttamente nei CR i 2/3 delle decisioni di merito.

- *al punto c)*

Per contenere ulteriormente lo stanziamento delle indennità a favore dei cantoni, ci si propone di accrescere il numero delle audizioni dei RA presso i Centri di registrazione. Attualmente tale compito è suddiviso fra Confederazione e cantoni in ragione della metà. La volontà è quella di aumentare questo compito a favore della Confederazione nella misura dell'80%, per poi essere esclusivamente assunto da quest'ultima a partire dal 2007. Si parla di una tendenza all'assunzione da parte della Confederazione delle audizioni. Pacifico che la sua attuazione comporterà una forte contrazione delle attuali indennità per le spese amministrative che la Confederazione riversa ai cantoni.

Conclusioni

Alla luce dei molteplici cambiamenti che si intendono apportare nel campo dell'asilo, una valutazione globale, anche solo approssimativa, delle loro ripercussioni finanziarie sui cantoni, appare attualmente impraticabile.

Ad accrescere la difficoltà di tale apprezzamento contribuisce sicuramente il fatto che parte degli emendamenti legislativi proposti, soprattutto quello afferente all'estromissione dalle prestazioni sociali, incontrano forti resistenze parlamentari che non hanno escluso l'eventuale lancio di un referendum in caso di approvazione.

Tale ulteriore variabile temporale circa l'entrata in vigore di quanto il legislatore federale prospetta non può non rendere ancora più arduo l'esercizio di chi, nell'intento di rispondere ai quesiti posti, debba tracciare uno scenario cantonale attendibile sulle conseguenze che ne derivano.

L'unica certezza è che il Cantone, nel prossimo futuro, per scongiurare quanto più possibile conseguenze per lui pregiudizievoli dovrà dimostrarsi capace di sapersi adattare sempre più velocemente ai repentini cambiamenti imposti dalla realtà dell'asilo.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:

Il Cancelliere:

M. Masoni

G. Gianella

11. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 16.10 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Werner Carobbio

Il Segretario generale, Rodolfo Schnyder